

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

**Doc. IV-ter
n. 8-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BATTAGLIA)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

SALVATORE FRASCA

**per il reato di cui agli articoli 110 e 416-bis del codice penale
(associazione di tipo mafioso)**

Trasmessa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro

il 17 dicembre 1996

Comunicata alla Presidenza il 6 maggio 1997

ONOREVOLI SENATORI. - In data 5 dicembre 1996 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha trasmesso la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dell'avvocato Salvatore Frasca per il reato di cui agli articoli 110 e 416-*bis* del codice penale (associazione di tipo mafioso).

La richiesta è stata trasmessa al Presidente del Senato che l'ha annunciata in Aula il 17 dicembre 1996 e deferita alla Giunta in pari data. Successivamente è pervenuta al Presidente del Senato un'integrazione della richiesta, che è stata trasmessa alla Giunta.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 3 e dell'8 aprile 1997.

Nella seduta del 3 aprile 1997 l'ex senatore Frasca ha fornito chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato ed ha altresì consegnato una memoria corredata da numerosi allegati.

La richiesta del Tribunale di Castrovillari espone quanto segue.

L'avvocato Frasca è accusato di concorso nelle associazioni criminali di stampo mafioso facenti capo a Giuseppe Cirillo, Pasquale Tripodoro, Santo Carelli e Pino Francesco, in relazione a comportamenti tenuti nella qualità di candidato a competizioni elettorali amministrative e politiche e, successivamente, in qualità di parlamentare della Repubblica nonché in qualità di sindaco del comune di Cassano allo Jonio.

I comportamenti addebitati all'ex senatore Frasca concernono: la richiesta di raccol-

ta di voti a Giuseppe Cirillo, capo società del «locale» di Sibari, nelle competizioni elettorali degli anni 1975-76; la richiesta di voti a Pasquale Tripodoro, notoriamente capo società in Rossano, per le competizioni elettorali del 1987; essersi accompagnato a Pasquale Tripodoro nella stessa campagna elettorale, viaggiando a bordo della medesima auto a Paludi in occasione di un comizio elettorale; essere intervenuto nel 1986-87 a favore di Franco Pino, notoriamente appartenente alla delinquenza organizzata di Cosenza e detenuto in quel carcere, impedendo che il Pino venisse inviato al carcere di Caltanissetta nel quale avrebbe dovuto essere ritrasferito; aver richiesto voti nella campagna elettorale del 1987-88 a Luigi Lanzillotta, appartenente all'organizzazione di Cirillo e Tripodoro; aver intrattenuto rapporti di amicizia e commerciali con lo stesso Lanzillotta; aver intrattenuto rapporti con lo stesso Lanzillotta anche nella qualità di sindaco di Cassano allo Jonio, nella cui veste ha proceduto all'aggiudicazione di una gara d'appalto per l'acquisto di quattro autovetture, gara per la quale l'8 gennaio 1988, erano stati richiesti preventivi a varie ditte, ricevendo soltanto l'offerta della Plurimarche s.r.l. (società della quale erano soci i figli del Lanzillotta); aver contribuito sistematicamente alle attività ed agli scopi della «ndrangheta» e specificamente delle cosche di Giuseppe Cirillo, Pasquale Tripodoro e Franco Pino, mediante contatti reiterati di vario genere ed interessamento alle loro vicende.

Il Tribunale di Castrovillari ha osservato che le condotte contestate all'avvocato Fra-

sca ed attraverso le quali il medesimo avrebbe concorso nel reato di associazione a delinquere di tipo mafioso non appaiono manifestamente rientranti nella nozione di attività parlamentare, non potendosi ricomprendersi in essa attività quali la richiesta di voti in campagna elettorale e le altre condotte di agevolazione a soggetti gravitanti nella criminalità organizzata, che non costituiscono esercizio in sè dell'attività parlamentare ma configurano condotte sicuramente estranee a tale esercizio e quindi indiscutibilmente realizzabili al di fuori di esso. Il Tribunale suddetto ha comunque trasmesso al Senato la richiesta di deliberazione ai sensi del decreto-legge n. 555 del 1996, all'epoca vigente, per le determinazioni di competenza, precisando che la condotta contestata all'imputato è riferita a periodi nei quali questi era componente del Senato, dal 1983 in poi, e della Camera dei deputati, dal 5 giugno 1968 al 19 giugno 1979 (a tale ramo del Parlamento è stata infatti trasmessa identica richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità - Camera, XII legislatura, Doc. IV-ter n. 59).

L'avvocato Frasca, nel corso della seduta della Giunta del 3 aprile 1997, ha fatto presente che tutta la sua attività parlamentare si è svolta nel costante e primario impegno della lotta contro le organizzazioni mafiose, specialmente nella regione Calabria, e che tale lotta egli ha portato avanti anche in qualità di sindaco di Cassano allo Jonio. Ha fatto presente che l'accanimento della magistratura nei suoi confronti è determinato proprio dal fatto che egli è stato il primo parlamentare ad opporsi alle associazioni di carattere mafioso in Calabria, avendo presentato numerose interrogazioni e interpellanze in merito a tale fenomeno e denunciato collegamenti tra la mafia e vari poteri dello Stato, tra cui anche la magistratura.

L'avvocato Frasca, a testimonianza delle sue affermazioni ha depositato presso la Giunta copiosa documentazione, tra cui atti che dimostrano il suo impegno anche nella Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia, della quale è stato

componente, ed una memoria nella quale espone le medesime circostanze illustrate oralmente alla Giunta.

Nella memoria, l'avvocato Frasca contesta la fondatezza delle accuse elevate a suo carico dal Tribunale di Castovillari, a cominciare dai contatti con gli esponenti mafiosi. Ricorda l'impegno nella lotta contro le cosche da lui svolto come sindaco di Cassano allo Jonio e fa presente che in più circostanze le consorterie criminali da lui combattute avevano progettato attentati nei confronti suoi e della sua famiglia, fino all'eliminazione fisica.

Nella medesima memoria egli fa presente che i rapporti da lui intrattenuti con il signor Lanzillotta sono stati improntati ad assoluta trasparenza e ribadisce che il processo in corso appare dominato esclusivamente da evidente atteggiamento persecutorio e di rivalsa, anche con riferimento alle denunce da lui portate avanti contro le devianze e le anomalie nella e della attività giudiziaria nella regione Calabria. L'avvocato Frasca dichiara che, pur nel rispetto delle prerogative della Giunta e della sua autonomia decisionale, desidera sollecitare un provvedimento che valga a far sì che il dibattimento venga celebrato. L'eccezione concordata ed espressa negli atti preliminari al dibattimento, inerente la necessità del vaglio parlamentare, aveva ed ha come unico scopo quello di ristabilire nell'ambito del processo regole irrinunciabili che sono state costantemente eluse.

Al di là delle considerazioni sulla fondatezza e valutazione delle accuse, che sono di competenza esclusiva dell'autorità procedente, lo scrivente ritiene che le stesse non possono riferirsi all'ipotesi di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La Giunta delle immunità parlamentari è tenuta ad esprimere esclusivamente una valutazione sull'applicabilità della norma costituzionale citata che, in questo caso, non può essere richiamata essendo la vicenda attenzionata sicuramente estranea all'attività parlamentare.

Per questi motivi, la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue

funzioni e non ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

BATTAGLIA, *relatore*